
Regolamento del Fondo "FON.TER"

Articolo 1 Funzionamento del Fondo

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario, comparti turismo e distribuzione-servizi, denominato FON.TER..
2. Le imprese che aderiscono a FON.TER. versano i contributi dovuti nella misura prevista dalla legge con le modalità indicate dall'art. 118 della legge n. 388 del 2000.
3. Le risorse finanziarie assegnate al Fondo vengono contabilizzate - con evidenza separata in riferimento a ciascun comparto - in un apposito conto corrente intestato a FON.TER..
4. Per le spese relative al funzionamento di FON.TER. e dei Comitati di comparto (risultanti dal bilancio preventivo), per svolgere azioni di promozione e sostegno delle attività del Fondo, si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte delle suddette risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo, comunque non superiore complessivamente al 10% delle risorse stesse.
5. La suddetta quota parte del 10% potrà essere utilizzata anche per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione e al riequilibrio territoriale e settoriale.

Articolo 2 Direttore

1. La responsabilità operativa del Fondo è affidata ad un Direttore, appositamente nominato dal Consiglio, o a consigliere appositamente delegato dal Consiglio stesso.
2. Il Direttore ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile e operativa di FON.TER..

In particolare:

- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
- per l'espletamento di tali compiti e funzioni può avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne;
- ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione;
- ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Fondo e quindi anche dei c/c intestati allo stesso;
- predispone trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo - anche in riferimento all'attività dei singoli Comitati di comparto - da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 3

Attività del Fondo

Il Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, promuove e finanzia - secondo le modalità fissate dall'art. 118 della legge 388 del 2000 - piani formativi aziendali, territoriali o settoriali, concordati tra le Parti.

Nell'ambito delle attività del Fondo vengono evidenziate, tra le altre, le seguenti:

- promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione per le figure professionali di specifico interesse del settore terziario, nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
- promuovere e finanziare anche azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti;
- promuovere e finanziare attività di sostegno ai piani per la formazione continua;
- promuovere interventi di formazione continua sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli aspetti non disciplinati e finanziati dalle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 4

Comitati di comparto

1. Nell'ambito della struttura del Fondo, il C.d.A. può provvedere alla nomina di Comitati di comparto - Commercio e Turismo - con competenze tecnico-scientifiche, la cui attività sarà finalizzata all'elaborazione di progetti e proposte in sintonia con quanto previsto al precedente art. 3.

2. Il Comitato in numero di 6 per comparto dura in carica quattro anni e i relativi componenti possono essere riconfermati più volte.

3. A ciascun Comitato di comparto possono essere demandate le seguenti funzioni:

- la precisazione delle indicazioni tecniche da fornire alle imprese, necessarie per l'approvazione dei progetti;
- l'esame conclusivo e la valutazione delle richieste di finanziamento (per i progetti formativi, ecc.) relative alle risorse del comparto;
- ogni altra funzione demandata ai Comitati di comparto dal Consiglio.

4. Il Comitato di comparto è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Coordinatore mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato - contenente luogo, data e ordine del giorno - da recapitare almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del Comitato di comparto sono presiedute dal Coordinatore. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

Le decisioni del Comitato devono risultare da verbali sottoscritti dal Coordinatore.

Ciascun Comitato di comparto si avvale, preferibilmente, laddove esistenti, degli Enti bilaterali ovvero di altre strutture costituite dalle Parti per la realizzazione a livello territoriale di attività formative.

Articolo 5

Procedura di finanziamento

1. FON.TER. provvede a fornire alle imprese ogni informativa necessaria in merito alla forme, contenuti, modalità e procedure da seguire per l'inoltro delle richieste di finanziamento, anche in relazione alle indicazioni dei Comitati di comparto.

2. Le singole richieste di finanziamento devono essere inoltrate dalle imprese e, per incarico di queste ultime, dagli enti di formazione accreditati a FON.TER., presso la sede sociale, con Raccomandata A.R. o mediante consegna a mano documentata. Le richieste stesse vengono protocollate secondo l'ordine di arrivo.

I progetti da finanziare devono essere presentati secondo gli schemi e/o indicazioni fornite da FON.TER. e devono contenere l'indicazione del nominativo del responsabile del progetto.

3. L'esame delle richieste viene effettuato inizialmente dal personale addetto del Fondo, che verifica la completezza della documentazione richiesta. Qualora sia riscontrata l'incompletezza della documentazione ne viene data tempestiva comunicazione al soggetto interessato, che deve integrarla nel termine fissato, pena la decadenza del progetto presentato.

4. Il progetto presentato viene infine esaminato dal Comitato di comparto, qualora costituito, che ne propone l'approvazione, o il rigetto del finanziamento.

5. Il Presidente ed il Vice Presidente, sulla base della proposta del Comitato di comparto, autorizzano o meno, l'impresa a realizzare l'intervento formativo.

6. Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dei soggetti interessati, riesamina i progetti per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione.

7. Il finanziamento di ogni singolo progetto avviene di norma sull'ammontare dei contributi effettivamente versati dalla singola impresa. Nell'ipotesi in cui una impresa non utilizzi interamente la quota annuale a sua disposizione entro 18 mesi dalla data di effettiva costituzione del Fondo, la parte residua sarà destinata ad altre attività secondo le modalità che saranno determinate dal Consiglio.

8. Le imprese che inoltrano i progetti formativi ammessi al finanziamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'attività formativa predispongono un rendiconto del progetto realizzato, da redigere secondo modalità predefinite e contenute nella relazione del responsabile del progetto. L'erogazione dei finanziamenti previsti da parte del Fondo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del rendiconto. Verranno, comunque, assegnati degli acconti sul totale dei costi a fronte dell'adesione di tali imprese al Fondo stesso, con il versamento della quota associativa.

9. Il Consiglio di Amministrazione approva la regolamentazione della procedura riguardante: valutazione, tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto.

10. Per il finanziamento delle attività del Fondo riguardanti i singoli comparti viene attribuita a ciascun comparto una quota parte non superiore al 90% delle risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo in riferimento alle imprese del rispettivo comparto.

11. Di tale percentuale, nell'ambito di ciascun comparto, una quota non superiore al 5% viene messa a disposizione per finanziare progetti che, privilegiando scelte di solidarietà, siano finalizzati alla valorizzazione e al riequilibrio settoriale.

Articolo 6 Monitoraggio

1. Il Fondo procederà a controlli tendenti a monitorare l'effettivo svolgimento della formazione effettuata sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività potrà essere effettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni.

2. Nel caso in cui l'attività formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel progetto autorizzato, il Consiglio di Amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate ed, in casi di grave discordanza, revocare il finanziamento.